

TAR Palermo, Sezione I - Sentenza 04/02/2011 n. 210
d.lgs 163/06 Articoli 11, 239 - Codici 11.1, 239.1

La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione ex art. 1337 c.c. non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, nella fase, cioè, in cui gli interessati non hanno ancora la qualità di futuri contraenti, ma soltanto quella di partecipanti alla gara e vantano esclusivamente una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione, mentre non sussiste una relazione specifica di svolgimento delle trattative. Conseguenzialmente non sussiste il diritto al risarcimento del danno ex art. 1337 c.c. a favore dell'impresa che abbia presentato domanda di partecipazione a una procedura ad evidenza pubblica, che la stazione appaltante abbia revocato adducendo motivi finanziari.